



# COMUNE DI CASSINA RIZZARDI

Provincia di Como

## ORDINANZA SINDACALE N. 3 DEL 24/06/2026

**OGGETTO: DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DELLA PIANTA AMBROSIA SUL TERRITORIO COMUNALE AL FINE DI PREVENIRE LE ALLERGOPATIE AD ESSA CORRELATE ANNO 2026.**

### IL SINDACO

Premesso che la pianta di Ambrosia è molto diffusa sul territorio regionale ed è causa di allergie stagionali che si manifestano anche in sintomatologie asmatiche, con diffuso pregiudizio per la salute pubblica;

#### **Considerato che l'Ambrosia:**

- È una pianta infestante annuale che fiorisce tra agosto e settembre producendo grandi quantità di polline;
- cresce, di preferenza, sui terreni coltivati a cereali una volta effettuato il raccolto, sui terreni incolti, sulle aree verdi abbandonate, sulle aree industriali dismesse, sulle terre smosse dei cantieri (non solo edili ma anche per la costruzione delle grandi opere di viabilità), sulle banchine stradali, sulle rotatorie e spartitraffico, sulle massicciate ferroviarie, sugli argini dei canali, sui fossi ed in generale su tutte le aree abbandonate e semi-abbandonate, nonché sui campi coltivati con semine rade quali il girasole e la soia;
- È altamente allergizzante ed in Lombardia è diventata una delle maggiori cause di pollinosi tardo estiva;

#### **Rilevato che:**

- L'incuria delle sopracitate aree risulta essere uno dei fattori di maggior diffusione della pianta;
- La manutenzione delle aree verdi - ed in particolare lo sfalcio delle aree infestate - può impedire la fioritura e conseguentemente la pollinazione della pianta se effettuata in periodi e con un numero di interventi da stabilire dopo un'attenta osservazione in campo e, comunque, prima della maturazione delle infiorescenze;

**Ritenuto** di dover disporre misure volte a limitare la diffusione dell'Ambrosia e a contenere l'aerodispersione del suo polline, al fine di evitare, per quanto possibile, l'insorgenza nei soggetti sensibili di sintomatologie allergiche;

**Ritenuto**, pertanto, di dover adottare un provvedimento con efficacia protratta sino al mese di settembre, termine di fioritura dell'Ambrosia e periodo strettamente necessario per la normalizzazione della dispersione del polline nell'aria;

**Dato atto** che per le aree pubbliche l'Amministrazione Comunale ha disposto l'esecuzione di interventi periodici di pulizia e sfalcio;

**Vista** l'Ordinanza n. 25522 del 29.3.1999 del Presidente della Regione Lombardia avente per oggetto "Disposizioni contro la diffusione della pianta Ambrosia nella Regione Lombardia al fine di prevenire la patologia allergica ad essa correlata";

**Viste** le Linee Guida "Prevenzione delle allergopatie da Ambrosia in Lombardia" per gli anni 2004-2006 approvate con Decreto n. 7257 del 04.05.2004 dalla Direzione Generale Sanità in cui viene proposto agli Enti Locali l'adozione di Ordinanze Sindacali;

**Vista** la comunicazione del Direttore dell'Unità Operativa Complessa Igiene e Sanità Pubblica dell'ATS INSUBRIA DI Varese pervenuta in data 23/06/2026 con prot. N. 3496, avente ad oggetto "prevenzione delle allergopatie da Ambrosia – anno 2025";

**Vista** la nota della Direzione Generale Welfare – Prevenzione, della Regione Lombardia oltre alle indicazioni di cui all'Allegato Tecnico 2026 – Metodi per il contenimento di Ambrosia artemisifolia";

**Dato atto** che tale nota evidenzia la necessità di un approccio integrato e di controllo efficace a tutti i livelli (dal singolo cittadino alle istituzioni) per prevenire e contrastare la possibile esposizione agli allergeni dell'Ambrosia;

**Visto** il Regolamento locale di Igiene recante norme sulla pulizia, taglio erba e manutenzione del verde;

**Visto** l'art. 50, 5° comma del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e l'art. 117 del D.Lgs. 31.3.98, n. 112;

**Visto** l'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 50/2003 convertito dalla Legge n. 116/2003, in base al quale la violazione alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25 ad un massimo di € 500, secondo la procedura previste dalla L. n. 689/1981;

## **ORDINA**

- Ai residenti e a tutti coloro, anche non residenti, proprietari di immobili sul territorio comunale, per quanto concerne le rispettive aree di proprietà e le rispettive competenze sulle stesse;
- Ai proprietari e/o conduttori pubblici e privati di terreni incolti o coltivati (anche quelli sottostanti i pali della pubblica illuminazione);
- Ai proprietari di aree agricole, aree verdi incolte e di aree industriali dismesse;

- Ai titolari/responsabili di attività agricole, vivaistiche e di manutenzione del verde;
- Agli Amministratori di condominio;
- Ai titolari/responsabili/conduttori di cantieri edili, stradali e per infrastrutture viarie;
- Ai Responsabili del Settore Strade delle province di Como;
- Al Direttore del Consorzio Parco del Lura;

1. **DI VIGILARE** ciascuno per le rispettive competenze, sull'eventuale presenza di Ambrosia nelle aree di loro pertinenza;
2. **DI ESEGUIRE PERIODICI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E PULIZIA** nel rispetto delle indicazioni contenute nell'Allegato tecnico 2026 alla nota della Direzione Generale Welfare Prevenzione di Regione Lombardia e in particolare di eseguire una periodica e accurata pulizia da ogni tipo di erba presente negli spazi aperti (cortili, parcheggi, marciapiedi interni, ecc.) e di curare i propri terreni provvedendo all'eventuale semina di colture intensive semplici, come prato inglese, trifoglio, ecc., che agendo come antagonisti, impediscono lo sviluppo dell'Ambrosia
3. **DI EFFETTUARE GLI SFALCI** quando buona parte delle piante di Ambrosia si trova nello stadio che precede la fioritura (abbozzi di infiorescenza 1-2 cm), cioè assolutamente prima della maturazione delle infiorescenze maschili che producono polline allergizzante. (Lo sviluppo delle infiorescenze inizia generalmente nel mese di luglio ed i picchi d'emissione di polline si verificano tra la fine di agosto ed i primi di settembre). È indispensabile intervenire su piante mediamente alte 30 cm, con un'altezza di taglio più bassa possibile.

**Gli sfalci devono essere eseguiti nei seguenti periodi:**

- 1^ sfalcio alla fine di luglio, indicativamente nell'ultima settimana, per evitare di raggiungere livelli di polline capaci di provocare allergia già nei primi giorni di agosto;
  - 2^ sfalcio verso la fine di agosto (alla fine della seconda decade o al massimo all'inizio della terza), per contenere i ricacci o le nuove piante sviluppatasi nel frattempo;
4. **Nel caso in cui** si riscontrasse ancora la presenza di Ambrosia dopo i primi due tagli, si dovrà effettuare un ulteriore taglio entro la fine di settembre e, se necessario, uno entro la fine di ottobre.
  5. **Di utilizzare**, in alternativa agli sfalci e, quando opportuno, gli altri metodi di contenimento dell'Ambrosia indicati nell'Allegato tecnico 2026, alla nota della Direzione Generale Welfare - Prevenzione della Regione Lombardia secondo le seguenti specifiche:
    - In ambito agricolo e urbano: inerbamento permanente, trinciatura, diserbo;
    - In ambito agricolo: aratura e discatura<sup>1</sup> (erpatura con erpici a dischi);
    - In ambito urbano: pacciamatura e estirpamento;
  6. **Di concedere**, per il solo ambito agricolo, l'esecuzione di un solo intervento da effettuarsi nella prima metà di agosto, basandosi su un'attenta osservazione delle condizioni in campo e intervenendo sempre prima della fioritura. In caso di ravvisata necessità e se la stagione climatica dovesse favorire un eccessivo ricaccio con fioritura, è necessario eseguire un ulteriore intervento all'inizio di settembre.

## AVVERTE

- ✓ **In caso di mancato rispetto delle presenti disposizioni** - non effettuando i tagli previsti e/o lasciando il terreno in condizioni di abbandono, con presenza di Ambrosia sarà applicata una sanzione amministrativa da 50,00 € a 200,00 per un'area fino a 2.000 mq. - da € 200,00 a € 500,00 per un'area oltre i 2.000 mq. Salvo che il fatto non costituisca motivo per denuncia all'Autorità Giudiziaria. Ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge n. 689 del 24.11.1981 la responsabilità del mancato rispetto della presente ordinanza sarà imputata, oltre che agli autori delle inadempienze, anche a coloro che risulteranno avere titolo di proprietà e/o specifica competenza e disponibilità sulle aree ove saranno riscontrate le inadempienze;
- ✓ **Qualora** i responsabili, successivamente all'erogazione della sanzione amministrativa, non provvedano allo sfalcio, si interverrà d'ufficio ad effettuare l'intervento con spese a carico degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi;
- ✓ **Gli Ufficiali e gli Agenti della Polizia Locale**, per quanto di competenza, sono tenuti a vigilare sul rispetto della presente Ordinanza ed in caso di inadempimento alla redazione del verbale di inadempienza;

## COMUNICA

**Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Como** ovvero ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. per la Lombardia, rispettivamente entro i termini perentori di 30 e 60 giorni a decorrere dalla data di conoscenza dell'atto.

**L'invio in copia della presente ordinanza, all'Ufficio di Polizia Locale per la verifica dell'osservanza della stessa.**

## DISPONE

### **L'invio della presente ordinanza a:**

- Servizio Igiene Ambientale – ATS territorialmente competente
- Consorzio Parco LURA
- Amministrazione Provinciale di Como

*Il presente provvedimento venga reso noto alla cittadinanza tramite affissione di pubblici avvisi, pubblicazione all'Albo Pretorio online e sul sito Internet del Comune ([www.comune.cassinarizzardi.co.it](http://www.comune.cassinarizzardi.co.it)) per tutto il tempo di validità del provvedimento.*

## IL SINDACO

Alessandro Bellù

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Cassina Rizzardi. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Bellu' Alessandro in data 24/06/2026